

Alcune proposte di legge sulla cremazione

di Sereno Scolaro

Talora accade che, tra gli atti parlamentari, si possano rintracciare proposte che intervengono sulle materie funerarie e cimiteriali, anche se ciò appare abbastanza infrequente, forse per un'ampia diffusione di quegli atteggiamenti di rimozione delle tematiche attinenti alla morte che risulta abbastanza presente in molti.

Vogliamo qui fare alcuni cenni sommari su alcune proposte di legge presentate alla Camera dei Deputati nel corso dell'attuale XIII legislatura, che però hanno la caratteristica di essere sottoscritte da pochi onorevoli, segno che la questione è poco sentita e, forse, che le proposte nascono su piani molto personali.

Le proposte che qui prendiamo in considerazione sono quelle degli onorevoli:

- Scalia, Galletti, Cento - atto camera n. 307, presentata il 9 maggio 1996 (inserita in "Documentazione" all'interno di questo numero della rivista);
- Soda - atto camera 585, presentata il 9 maggio 1996 (pubblicata nel numero 97/1 di "Nuova Antigone");
- Negri, Becchetti, Divella, Collavini, Frau, Baiamonte, Fratta Pasini, Amato, Conte - atto Camera 1666, presentata il 26 giugno 1996 (inserita in "Documentazione" all'interno di questo numero della rivista);
- Bielli - atto camera 238, presentata il 2 ottobre 1996 (pubblicata nel numero 97/2 di "Nuova Antigone").

Proposta 307

Aprire con l'affermazione del riconoscimento della pari dignità tra le pratiche funerarie della cremazione, dell'inumazione e della tumulazione.

Si attribuisce la capacità di agire per la scelta della cremazione ai cittadini che abbiano compiuto 14 anni, ma la manifestazione di volontà deve essere *non equivoca*.

La manifestazione di volontà può assumere due forme, quella di una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da rendersi in carta libera e da annotare sulla carta d'identità oppure quella della disposizione testamentaria.

Già qui non si coglie la relazione tra la figura dell'ufficiale dello stato civile e l'annotazione prevista sulla carta d'identità che, come noto, costituisce documento di identificazione ai fini di pubblica sicurezza (e che può essere rilasciata solo a chi abbia compiuto 15 anni!), ma anche l'incongruità, salvo non intervenire in altri ambiti, del rinvio alla disposizione testamentaria, strumento cui può ricorrere solo chi sia pienamente capace, cioè chi abbia compiuto i 18 anni.

Ma la previsione della capacità dei minorenni, cioè di chi si trovi tra i 14 e i 18 anni, viene subordinata, sotto il profilo dell'efficacia, al consenso dei rappresentanti legali del minore.

Tuttavia, al raggiungimento della maggiore età la manifestazione di volontà espressa dal minore si intende confermata, salvo revoca.

Per gli incapaci (siano interdetti, siano minori dei 14 anni) la manifestazione di volontà viene espressa dai rappresentanti legali, anche *post mortem*.

Per gli stranieri, è richiesta adeguata certificazione dell'autorità diplomatica o consolare, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 31 maggio 1995, n. 218 sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (che, tra l'altro, ha abrogato gli articoli da 17 a 31 delle c.d. Preleggi).

In assenza di non equivoca manifestazione di volontà è ammessa la richiesta di autorizzazione alla cremazione da parte del coniuge o di convivente del defunto.

Per procedere alla cremazione è richiesto un certificato dell'ufficiale sanitario (figura per altro, superata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833!) escludente che la morte sia dovuta a reato.

L'autorizzazione alla cremazione è attribuita all'ufficiale dello stato civile del luogo di decesso, con le procedure del rilascio del permesso di seppellimento.

Nel caso di morte violenta o comunque quando vi sia il sospetto che non sia dovuta a cause naturali è obbligatorio il "nulla osta" dell'autorità giudiziaria, che escluda che la morte sia dovuta a reato, con la conseguenza di inibire la cremazione della salma di ogni defunto in cui il reato sia accertato.

È ammessa la cremazione dei resti mortali esumati od estumulati o quando sia trascorso in determinato periodo (10 anni per l'inumazione e 20 anni per la tumulazione), su richiesta dagli aventi diritto o, in loro assenza, con decisione del sindaco.

Qui si introduce il concetto della cremazione degli esiti da fenomeni trasformativi cadaverici, ma solo, tendenzialmente, a processo di mineralizzazione concluso, così che la cremazione risulta inibita se non è effettuata al momento del decesso o dopo il termine temporale già visto.

Del tutto anomala appare la decisione del sindaco in assenza di aventi diritto, non solo per l'indeterminatezza del concetto di aventi diritto, ma anche per l'assenza di ogni indicazione che legittimi la decisione del sindaco.

Le ceneri vengono raccolte in urna e all'interno del cimitero, mantenendo così quei limiti attuali sulla dispersione delle ceneri, anche quando l'urna venga collocata in appositi spazi nel terreno cimiteriale o in colombari.

Tuttavia, può essere richiesta la dispersione delle ceneri, precisando che questa può avvenire anche in natura, sostanzialmente contraddicendo questa previsione.

La dispersione delle ceneri deve risultare o dalla manifestazione di volontà o da richiesta scritta dei successori legittimi o, nel caso, di cremazione di resti mortali, degli aventi diritto.

La dispersione delle ceneri in natura deve avere luogo fuori dai centri abitati e su autorizzazione del comune del luogo in cui è richiesta la dispersione., mentre per la dispersione delle ceneri in mare non è richiesta alcuna autorizzazione se ad una distanza superiore a 300 metri dalla costa.

In tutti i casi di dispersione delle ceneri è richiesta la presenza dell'ufficiale dello stato civile del comune competente per territorio.

Coerentemente all'ammissione alla dispersione delle ceneri, si abroga l'articolo 411 codice penale.

La dispersione delle ceneri è totalmente gratuita, mentre la loro conservazione in colombari sottostà al pagamento di un importo pari al 50 % delle tariffe per l'inumazione in campo comune (ma non era gratuita?).

I comuni sono tenuti ad organizzare il servizio della cremazione onde renderlo accessibile a chi lo voglia, mentre i comuni capoluoghi di provincia o con oltre 50.000 abitanti devono (entro un anno) provvedere alla realizzazione di un impianto di cremazione.

I comuni di minori dimensioni (sempre entro un anno) devono costituirsi in consorzi per la realizzazione e la gestione di impianti di cremazione.

In tutti i casi, devono essere definite (entro 60 giorni) le disposizioni relative ai requisiti e alle caratteristiche tecnico-funzionali degli impianti, definizione attribuita al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero della sanità

I comuni hanno altresì l'obbligo di informare i cittadini sulla possibilità di accedere alla cremazione e garantire, al momento del rilascio della prima carta d'identità la segnalazione della possibilità di manifestare la volontà alla cremazione.

Proposta 585

La cremazione dei cadaveri è autorizzata dal singolo a seguito di testamento.

Mancando il testamento, la volontà può essere manifestata verbalmente dal coniuge o dai parenti (con gli stessi criteri, e problemi, dell'attuale articolo 79 DPR. 10 settembre 1990, n. 285) al responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato, che ne compila processo verbale.

Il responsabile del servizio cimiteriale, o suo delegato, trasmette il verbale al sindaco per l'autorizzazione.

I comuni con oltre 100.000 abitanti, entro 5 anni, devono dotarsi di impianto di cremazione e di un edificio per la raccolta delle urne, mentre i comuni contermini, di popolazione inferiore, possono costituirsi in consorzio per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cremazione.

Nei cimiteri dotati di impianto di cremazione deve esistere anche una "sala dolenti" per le celebrazioni dei riti e un campo giardino per la dispersione delle ceneri.

Anche questa proposta fa obbligo di informazione sulle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

L'articolo 411 codice penale viene riscritto prevedendo che non costituisce reato la dispersione delle ceneri effettuata per *espressa volontà* del defunto, del coniuge o del parente più prossimo.

Proposta 1666

È molto simile alla proposta 307, per cui si pongono in evidenza le differenze rispetto a questa.

La manifestazione di volontà (sempre a partire dai 14 anni) deve risultare da dichiarazione scritta dell'interessato con firma autenticata amministrativamente (legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per gli iscritti alle SO.CREM. è sufficiente la dichiarazione olografa convalidata dal Presidente della SO.CREM..

La manifestazione di volontà è revocabile in ogni momento, prevalendo la manifestazione di volontà più recente.

In assenza di manifestazione di volontà essa può essere resa dai parenti secondo le procedure dell'attuale articolo 79 DPR 10 settembre 1990, n. 285.

I resti mortali esumati (nulla si dice per gli estumulati) possono essere cremati con decisione del sindaco, purché in assenza di opposizione scritta degli aventi diritto.

Anche in questa proposta opera il termine di moratoria dei 10 anni per l'inumazione e dei 20 anni per la tumulazione.

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato (che significa ?) e le ceneri raccolte in urne munite di elementi di identificazione.

Oltre che la conservazione delle urne nei cimiteri, è ammessa la conservazione anche fuori dai cimiteri, compresa da parte dei congiunti.

È ammessa la dispersione delle ceneri, sia nel cinerario comune, sia in natura, purché fuori dai centri abitati, con l'autorizzazione preventiva del comune interessato.

I comuni devono organizzare il servizio di cremazione delle salme in modo da assicurarne l'accessibilità

Nel caso di conservazione delle ceneri la tariffa non può essere superiore al 30% di quella per l'inumazione in campo comune (ancora una volta, ma non l'inumazione era gratuita?).

L'articolo 411 codice penale è riscritto prevedendo la non punibilità (cioè, rimane reato ?) della dispersione se per espressa volontà del defunto o degli aventi diritto.

Proposta 2387

Si tratta di una proposta abbastanza simile alla proposta 585, sia per la manifestazione di volontà sia per gli obblighi per i comuni oltre i 100.000 abitanti, salvo che non si prevede una "sala dolenti", ma semplicemente un "luogo adatto alla celebrazione del rito".

CONSIDERAZIONI

Le quattro proposte di legge, hanno il pregio di affrontare la questione ma rischiano di affrontare solo alcuni aspetti.

Talora, si fanno condizionare dalle disposizioni attuali.

Si può azzardare una soluzione più semplice?

Se si vuole effettivamente attribuire pari dignità ed equiparazione delle diverse forme di trattamento delle salme, non si può ignorare come, oggi, la scelta tra l'inumazione e la tumulazione sia sostanzialmente legata da ogni elemento di procedura, neppure è definito il soggetto tenuto ad operare questa scelta.

Allora, verrebbe da dire che la cremazione sia autorizzata quando sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato o sia intervenuto il "nulla osta" dell'autorità giudiziaria.

In altre parole, basterebbe condizionare la cremazione alle sole ed uniche procedure attualmente regolate dagli ultimi due commi dell'articolo 79 DPR 10 settembre 1990, n. 285 (possibilmente, togliendo quell'inutile orpello dell'autenticazione della firma del medico da parte del coordinatore sanitario, che tanti problemi crea).

Infine, sarebbe opportuno attribuire all'ufficiale dello stato civile, in luogo del sindaco, il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, in analogia con quanto avviene per il permesso di seppellimento.

Ma si potrebbe anche operare una scelta molto più radicale, consistente nel lasciare all'ufficiale dello stato civile esclusivamente la formazione dell'atto di morte, trasferendo la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione (ma anche agli altri "trattamenti" di cui all'articolo 8 DPR 10 settembre 1990, n. 285) ad altri soggetti, ad esempio al medico pubblico dell'azienda USL o, meglio ancora al medico necroscopo.

Infatti, la visita necroscopica ha la funzione di accertare il decesso, anche al fine di consentire l'effettuazione dei "trattamenti" suindicati, per cui lo stesso certificato della visita necroscopica, cioè l'accertamento della morte, potrebbe assumere la valenza di autorizzazione ai "trattamenti" successivi.

La competenza dell'ufficiale dello stato civile costituisce un residuo storico, un permanere di un ruolo che attualmente appare largamente superato dalla maggiore diffusione dei servizi di igiene pubblica, rispetto alla situazione del secolo scorso, per cui non vi sono più ragioni serie perché l'ufficiale dello stato civile conservi questa competenza, che è squisitamente igienico-sanitaria.

Se si vuole raggiungere un livello di procedimenti amministrativi sufficientemente snello ed efficiente, anche questa proposta va, quanto meno, presa in considerazione.